

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
14 aprile 1994

Causa T-10/93

A
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Assunzione – Persona portatrice di HIV – Diniego di assunzione – Inidoneità fisica – Legittimità dell’art. 33 dello Statuto – Diritto al rispetto della vita privata – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali»

Testo completo in francese II - 387

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere:

- l’annullamento della decisione della Commissione che conferma il parere medico emesso dal proprio servizio medico e nega l’assunzione del ricorrente per lo svolgimento delle mansioni di amministratore;
- il risarcimento del danno morale lamentato dal ricorrente.

Esito: Rigetto.

Sunto della sentenza

Il ricorrente si sottoponeva alla visita medica di assunzione di cui all'art. 33, primo comma, dello Statuto. L'interessato dichiarava spontaneamente al medico di fiducia dell'istituzione la propria sieropositività e si sottoponeva volontariamente alle analisi per l'individuazione del virus di immunodeficienza umana (HIV). Si conveniva che sarebbe stata trasmessa una relazione medica aggiornata del medico curante del ricorrente ad integrazione degli esami effettuati o prescritti dal medico di fiducia.

Successivamente, quest'ultimo informava il ricorrente che, sulla base dell'esame clinico e della relazione del medico curante, il servizio medico non era in grado di emettere un giudizio di idoneità fisica favorevole per l'espletamento delle mansioni previste. La commissione medica d'appello, adita dal ricorrente, confermava il parere del medico di fiducia. La Commissione notificava all'interessato il diniego di assunzione.

I - Sulla domanda di annullamento

1. *Sul mezzo relativo all'illegittimità dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, in quanto la composizione e le modalità di funzionamento della commissione medica d'appello non rispetterebbero i diritti di difesa dei candidati*

Per il rigetto di tale mezzo, il Tribunale rileva che essendo costituita di tre medici, tra i quali non compare il medico di fiducia che ha emesso il primo parere di idoneità, scelti tra i medici di fiducia delle istituzioni e non esclusivamente fra quelli dell'istituzione di cui è causa, la commissione medica che il legislatore comunitario ha istituito senza esservi costretto da nessuna norma di diritto comunitario di rango superiore o da altra norma vincolante costituisce una reale garanzia supplementare per i candidati, che incrementa la tutela dei loro diritti (punti 23 e 24).

Risulta chiaramente dal citato art. 33, secondo comma, che il candidato può produrre dinanzi alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta.

Inoltre, il servizio medico della Commissione ha invitato il ricorrente non solo a produrre dinanzi alla commissione medica tutti i documenti che ritenesse utili, ma anche a presentarsi di persona o a farsi rappresentare da un medico di sua scelta. Inoltre, considerato che tale comunicazione può essere data prima della convocazione della commissione medica, un candidato può sempre chiedere e ottenere che la motivazione di un giudizio di inidoneità venga comunicata al medico curante di sua scelta (punto 25).

Riferimento: Corte 13 aprile 1978, causa 75/77, Mollet/Commissione (Racc. pag. 897); Tribunale 18 settembre 1992, cause riunite T-121/89 e T-13/90, X/Commissione (Racc. pag. II-2195)

Infine, il Tribunale rileva che la commissione medica è in grado di procedere ad un riesame completo e imparziale della situazione del candidato (punto 27).

Riferimento: X/Commissione, già citata

2. Sul mezzo relativo alla violazione dei diritti di difesa del ricorrente

Il Tribunale considera infondato questo mezzo, in quanto il ricorrente era stato sufficientemente informato in merito alla procedura applicabile. In particolare, nessuna norma dello Statuto impone al medico di fiducia di comunicare al medico curante, anziché allo stesso interessato, l'esito della visita medica di assunzione (punto 30).

3. Sul mezzo relativo alla carenza di motivazione della decisione impugnata

Il Tribunale ricorda che l'obbligo di motivazione ha lo scopo di fornire all'interessato indicazioni sufficienti a valutare la fondatezza dell'atto che gli arreca pregiudizio e l'opportunità di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale, nonché di consentire a quest'ultimo di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale (punto 34).

Riferimento: Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861); Tribunale 12 febbraio 1992, causa T-52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II-121)

Tale obbligo di motivazione va tuttavia temperato con il segreto medico che rende ciascun medico, salvo circostanze eccezionali, giudice della possibilità di comunicare ai pazienti, che cura o visita, la natura delle affezioni di cui possono eventualmente soffrire. Tale conciliazione viene assicurata dalla facoltà, data all'interessato, di chiedere e ottenere che le ragioni dell'inidoneità siano comunicate ad un medico curante di sua scelta. Tale facoltà non esclude affatto che il medico di fiducia comunichi, se lo ritiene opportuno e compatibile con la deontologia medica, i motivi di inidoneità direttamente all'interessato. Occorre inoltre considerare il contesto nel quale la decisione è stata presa e l'eventuale conoscenza di tale contesto da parte dell'interessato (punti 30 e 35).

Riferimento: Corte 27 ottobre 1977, causa 121/76, Moli/Commissione (Racc. pag. 1971); Corte 24 febbraio 1981, cause riunite 161/80 e 162/80, Carbognani e Zabetta/Commissione (Racc. pag. 543); Corte 23 marzo 1988, causa 19/87, Hecq/Commissione (Racc. pag. 1681); X/Commissione, già citata

Nel caso di specie la Commissione ha rispettato l'obbligo di motivazione (punto 40).

4. Sul mezzo relativo al fatto che la dichiarazione spontanea della propria sieropositività da parte del ricorrente ha comportato il suo deteriore trattamento

Il Tribunale ricorda che sussiste violazione del principio di parità di trattamento allorché a due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e di diritto non presentino alcuna differenza sostanziale, sia riservato un trattamento diverso ovvero allorché situazioni dissimili vengano trattate in modo identico (punto 42).

Riferimento: Tribunale 7 febbraio 1991, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia (Racc. pag. II-53)

Orbene, la situazione del ricorrente non è in alcun modo paragonabile a quella di un altro candidato che non avesse spontaneamente ammesso la sua condizione patologica. Nonostante il ricorrente avesse dichiarato di essere sieropositivo, occorreva quindi esaminare se fosse in possesso dei necessari requisiti di idoneità fisica. La dichiarazione spontanea di una malattia non può infatti avere la conseguenza di impedire al medico di fiducia di esaminare in un secondo momento questa circostanza senza precludere all'esame medico qualsiasi utilità (punto 43).

5. Sul mezzo relativo alla violazione del rispetto della vita privata e dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

I diritti fondamentali formano parte integrante dei principi generali del diritto, dei quali la Corte garantisce l'osservanza. A tal fine la Corte s'ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito, a proposito delle quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo riveste un significato particolare (punto 48).

Riferimento: Corte 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold/Commissione (Racc. pag. 491, punto 13); Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston (Racc. pag. 1651, punto 18); Corte 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 19); Corte 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT (Racc. pag. I-2925)

Il Tribunale ricorda peraltro che, ai sensi dell'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali (punto 49).

Il Tribunale osserva, in primo luogo, che l'esigenza stessa di una visita medica di preassunzione non è affatto in contrasto col diritto al rispetto della vita privata, sancito dall'art. 8 della Convenzione. Infatti la visita medica è volta a consentire all'istituzione di non procedere alla nomina di un candidato non idoneo all'espletamento delle mansioni previste o di assumerlo assegnandolo a mansioni compatibili col suo stato di salute. Questo obiettivo è perfettamente legittimo, nell'ambito di ogni sistema di pubblico impiego, e risponde sia all'interesse delle istituzioni sia a quello del personale delle Comunità. D'altra parte, l'esigenza di una visita medica preliminare all'assunzione è comune alla maggior parte degli ordinamenti giuridici degli Stati membri (punto 50).

In secondo luogo, considerato che il giudice, nell'ambito del proprio sindacato di legittimità, non può sindacare una siffatta valutazione di ordine strettamente medico, tale visita medica deve comportare necessariamente, per non risultare del tutto

inutile, un esame clinico e, se del caso, le analisi biologiche integrative disposte dal medico di fiducia (punto 51).

6. Sul mezzo relativo ad un errore di valutazione manifesto e alla violazione delle conclusioni del Consiglio e dei ministri della Sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, 15 dicembre 1988, in materia di AIDS e di luogo di lavoro (GU 1989, C 28, pag. 2)

Il Tribunale rileva che, sebbene tali conclusioni, secondo le quali una persona portatrice dell'HIV che non presenti sintomi patologici legati all'AIDS deve essere considerata e trattata come un lavoratore normale, atto al lavoro, non possano essere considerate disposizioni statutarie o regolamentari, debbono tuttavia essere considerate norme di comportamento indicative che l'amministrazione si autoimpone e dalle quali essa può eventualmente discostarsi, solo precisando le ragioni che la spingono a ciò, pena la violazione del principio di parità di trattamento (punti 59 e 60).

Riferimento: Tribunale 7 febbraio 1991, causa T-2/90, Ferreira de Freitas/Commissione (Racc. pag. II-103)

Il Tribunale ricorda poi che è di sua competenza accertare, nell'esercizio del proprio sindacato giurisdizionale, che il procedimento di assunzione si sia svolto nella legalità e, più specificamente, che il diniego dell'assunzione sia fondato su un parere medico motivato, che stabilisca un nesso comprensibile fra gli accertamenti medici in esso contenuti e la conclusione alla quale perviene (punto 61).

Riferimento: Corte 26 gennaio 1984, causa 189/82, Seiler e a./Consiglio (Racc. pag. 229); X/Commissione, già citata

Infine, il medico di fiducia può fondare il suo parere d'inidoneità fisica sia sull'esistenza di disturbi fisici o psichici in atto sia sulla previsione, clinicamente

fondata, di turbe future, atte a pregiudicare, in un futuro prevedibile, lo svolgimento normale delle mansioni prospettate (punto 62).

Riferimento: Corte 10 giugno 1980, causa 155/78, Sig. na M./Commissione (Racc. pag. 1797);
X/Commissione, già citata

Alla luce di tali principi, il Tribunale dichiara che il mezzo non può essere accolto. Il Tribunale respinge in particolare l'argomento relativo al fatto che il medico di fiducia e i membri della commissione medica non sarebbero stati competenti in materia, in quanto non spetta al giudice esprimere una valutazione sulla competenza scientifica dei medici che abbiano emesso un parere di inidoneità fisica (punto 68).

Infine, la Commissione non ha disatteso le conclusioni del Consiglio e dei ministri della Sanità, che si riferiscono unicamente alle persone che non presentino, a differenza del ricorrente, sintomi patologici dovuti all'AIDS (punto 69).

II – Sulla domanda di risarcimento

Il Tribunale respinge anche la domanda di risarcimento in quanto, non essendo emersa nessuna irregolarità imputabile alla Commissione, non è stata prodotta la prova che l'istituzione ha commesso un errore atto a farne sorgere la responsabilità (punto 72).

Dispositivo:

Il ricorso è respinto.